




CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la
Calabria - Catanzaro -

COMUNE di STALETTI (Provincia di Catanzaro)	
Ric.to il	27 DIC. 2018
PROT. N.	9162
Fasc.	Class.

CORTE DEI CONTI



0006034-21/12/2018-SC_CAL-T81-P

AL SINDACO
del Comune di
88069 Staletti (CZ)

27.12.18
Fabio G.

OGGETTO: Invio deliberazione n. 167/2018.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO



Deliberazione n. 167/2018

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA
composta dai Magistrati

Dott. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dott. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dott. Gian Luca CALVI	Consigliere
Dott.ssa Silvia SCOZZESE	Consigliere (relatore)
D.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario

Nella Camera di Consiglio del giorno 20 dicembre 2018

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il "*Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il regolamento n. 14/2000 sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria per il 2006), che ha introdotto l'obbligo, per gli organi di revisione degli enti locali,

di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, così come modificato dal decreto legislativo n.126/2014;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n.174, convertito dalla legge 213/2012;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.22/SEZAUT/2016INPR adottata nell'adunanza del 30 marzo 2016 con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione n. 60/2017 di questa Sezione, con cui il Magistrato relatore ha richiesto, rispettivamente al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Stalettì (CZ), integrazioni istruttorie;

VISTA la deliberazione n. 125/2017 di questa Sezione, con cui il Magistrato relatore, in assenza di riscontro alla deliberazione n. 60/2017, confermava le irregolarità e le criticità ritenute pregiudizievoli o comunque sintomatiche di inefficienza della gestione finanziaria, accertate al termine dell'attività istruttoria;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Stalettì n. 3 dell'01/03/2018 ad oggetto: "Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 125/2017. Presa d'atto e adozione misure correttive";

VISTA l'ordinanza n. 28/2018 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Relatore Cons. Silvia Scozzese

FATTO

La Sezione controllo Calabria, con deliberazione n. 125 del 20 dicembre 2017, avente ad oggetto l'analisi dei documenti contabili del Comune di Staletti, ha accertato:

1. ai sensi dell'allegato 1, punto 5, del D.lgs. n. 118/2011, la violazione del principio di veridicità ed attendibilità del bilancio, il cui rispetto costituisce il presupposto ineliminabile per ogni valutazione ulteriore di competenza di questa Corte;
2. la violazione dell'art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011 attesa l'assenza del preventivo e obbligatorio parere dell'organo di revisione sul riaccertamento straordinario dei residui;
3. la violazione dell'art. 161 del TUEL attesa la mancata trasmissione dei certificati di bilancio al Ministero dell'Interno, nonché dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 216/10, relativo alla mancata compilazione dei questionari sui *c.d.* fabbisogni standard;
4. la violazione dell'articolo 2, comma 8, e s.m.i. della legge 244/2007 in riferimento ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di utilizzo dei proventi da concessione edilizia;
5. la violazione del limite di spesa del personale ai sensi di del disposto cui a all'art. 1, co. 557 e 557 quater, della legge n. 296/2006.

Conseguentemente ha disposto l'adozione delle seguenti misure conseguenziali, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della delibera

1. garantire equilibri di bilancio attendibili e veritieri, ai sensi del comma 5, art. 162 del TUEL;
2. procedere ad un'accurata revisione dei residui attivi specie di quelli più vetusti;
3. adottare tutte le azioni necessarie al fine di migliorare l'attività di accertamento e riscossione di recupero dell'evasione tributaria;
4. rispettare le scadenze relative agli adempimenti prescritti dalla norma quali la trasmissione dei certificati preventivi/consuntivi e dei questionari sui fabbisogni standard correlati al pagamento del fondo di solidarietà comunale;
5. rideterminare correttamente il risultato di amministrazione degli esercizi 2015 e 2016 tenendo conto delle risultanze del riaccertamento straordinario approvato con delibera di Giunta Comunale n. 39/2015;
6. ripianare la quota del maggiore disavanzo, determinata con la delibera di Giunta Comunale n. 69/2015, pari all'importo di €. 483.266,72 (differenza tra €. -1.744.155,96

- ed €. - 2.227.422,68), secondo le modalità previste dall'art. 188 del D.lgs. 267/2000;
7. garantire la tempistica dei pagamenti al fine di ridurre i residui passivi di parte corrente che al 31/12/2015 presentano una consistenza di € 2.578.121,57 (di cui € 806.795,29 provenienti dalla gestione di competenza e € 1.771.326,28 provenienti dalla gestione dei residui);
 8. assicurare il pagamento del debito verso la Regione Calabria per il conferimento in discarica di rifiuti (per l'annualità 2015 di € 183.226,42) e per la somministrazione di acqua per uso idropotabile (periodi 1981-2004 per € 1.283.582,19);
 9. adottare impegni di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL, al fine di non incorrere nella procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lett. e) del TUEL e quindi provocare aggravii di spese all'Ente;
 10. assicurare il rispetto del limite di spesa del personale, ai sensi di del disposto cui a all'art. 1, co. 557 e 557 quater, della legge n. 296/2006 e quanto previsto dal D.L. 112/2008 e s.m.i.

ha disposto altresì che, in difetto, si sarebbe proceduto al blocco dei programmi di spesa non obbligatori ai sensi dell'art. 148- bis, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 ed alla valutazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000 per l'attivazione della procedura del dissesto finanziario.

Con delibere del Consiglio Comunale n.3, 4 e 5 del primo Marzo 2018 il Comune di Stalettì ha preso atto della delibera 125 del 2017 della scrivente Sezione ed ha adottato le seguenti misure correttive:

- Rideterminazione del risultato del disavanzo da riaccertamento straordinario
- Rideterminazione del risultato di amministrazione determinato in sede di rendiconti 2015 e 2016.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*.

L'articolo 148 - bis del D.lgs. n. 267/2000 -- introdotto nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 -- prevede che *“le Sezioni regionali di controllo della Corte dei*

conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". Prosegue, poi, l'art. 148-bis prevedendo che, "nell'ambito delle verifiche prima indicate, l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (pareggio di bilancio) comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio".

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149 del 06/09/2011 dispone che, "qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

L'articolo 148 bis citato inoltre dispone la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

L'esame della Corte dei Conti è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Inoltre, si osserva che l'esercizio 2015 ha segnato un'importante tappa nella graduale entrata a regime del processo di armonizzazione contabile, introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Con le delibere della Sezione Autonomie n. 4, 31 e 32 del 2015 è stata sottolineata la centralità, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di un corretto riaccertamento straordinario per la conseguente determinazione del risultato di amministrazione ed in vista del controllo e del mantenimento degli equilibri della gestione in corso e di quelle future. E' stata, altresì, ribadita la necessità di un'attenta verifica di congruità della formazione del fondo pluriennale vincolato, che deve passare attraverso la dimostrazione documentale degli atti che supportano l'esistenza delle obbligazioni giuridiche perfezionate e dei conseguenti impegni e, soprattutto, delle relative coperture. Ciò per le evidenti ricadute che una corretta contabilizzazione di tale fondo produce sulla conservazione degli equilibri generali di competenza, sia ai fini della corretta applicazione del principio del pareggio di bilancio per il 2016 sia soprattutto al fine di garantire la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio dei singoli enti e dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. Inoltre, nelle medesime deliberazioni è stata sottolineata la rilevanza della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria. Correttezza la cui certificazione risulta affidata ai responsabili dell'acquisizione delle singole voci di entrata e la cui verifica spetta all'organo di revisione, in considerazione dei riflessi che può comportare per la sana gestione dell'ente. Con riferimento all'esercizio 2015, in forza di quanto disposto dall'art. 11, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 118/2011, gli enti locali non sperimentatori hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 ex D.P.R. n. 194/1996, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva. Il comma 848, dell'art. 1, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di stabilità 2018), prevede che *"i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi"*

previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti al 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015".

Le determinazioni adottate dal Comune di Staletti a seguito delle osservazioni avanzate dalla scrivente Sezioni non pongono rimedio alle irregolarità rappresentate nella delibera 125 del 2017: infatti si rilevano ed accertano le seguenti criticità.

Prima criticità: mancata trasmissione dati e pubblicazione atti (punto 4 del dispositivo della Delibera n. 125/2017)

Con riferimento alla criticità di cui al punto 4 della richiamata Delibera della Sezione n. 125/2017, permane il ritardo negli adempimenti ordinari previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, la Sezione conferma quanto rilevato con la deliberazione n. 125/2017, in ordine alla:

- mancata ottemperanza alla richiesta (di cui alla nota n. 004308-05/12/2016-SC_CAL-T81-P)
- mancata trasmissione su supporto informatico (CD) di copia del Rendiconto 2015 e del Bilancio di previsione 2016, entrambi corredati della relativa delibera di approvazione e degli allegati obbligatori previsti dalla normativa. Tale modus operandi ha impedito alla Sezione di verificare compiutamente la gestione finanziaria del Comune. Il tutto risulta ulteriormente aggravato dalla mancata pubblicazione dei documenti contabili sul sito dell'Ente, in violazione del D. Lgs. n. 33/2013, nonché del D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 118/2011, che ha introdotto, con l'adeguamento dei sistemi informativo-contabili, alcuni puntuali obblighi di pubblicazione dei documenti di programmazione e di rendicontazione degli enti locali al

fine di assicurare la più ampia trasparenza degli andamenti finanziari di ciascuna amministrazione e con ciò agevolare la loro conoscibilità, non solo da parte degli operatori, ma anche da parte dei cittadini-utenti-contribuenti, chiamati ad esercitare il c.d. controllo diffuso, per affiancare e rafforzare quello esercitato dagli organi di controllo interno ed esterno.

Si rileva ancora, la violazione:

- dell'art. 227, comma 6 bis del TUEL, il quale recita: *“nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto di gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti”*;
- dell'art. 161 del TUEL che stabilisce che i Comuni sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione da trasmettere, nei termini stabiliti dal decreto ministeriale, al Ministero dell'Interno. La mancata trasmissione del certificato comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale;
- dell'art. 5, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 216/2010 che prevede la compilazione dei questionari sui c.d. fabbisogni standard. Il mancato invio, nel termine previsto dalla normativa di riferimento, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard;
- dell'art. 1 del D.M. 12 maggio 2016, attesa la mancata trasmissione alla banca dati delle Pubbliche amministrazioni (BDAP) del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, secondo le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5 del richiamato D.M. 12 maggio 2016;
- dell'art. 11, comma 14 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che: *“a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*.
I dati del conto consuntivo, pubblicati sul portale di Finanza Locale del Comune di

Staletti sono relativi allo schema di bilancio avente carattere conoscitivo ex D.P.R 194/1996.

A seguito dell'inadempienze, sia della trasmissione dei certificati al preventivo ed al consuntivo 2016, che ai questionari sui c.d. fabbisogni standard, il Comune di Staletti negli esercizi 2017 e 2018 non ha ricevuto nei termini previsti le quote spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale. La sospensione dei trasferimenti genera carenza di liquidità, rischiando di mettere a rischio la possibilità per l'ente di erogare tempestivamente e senza ulteriori oneri i servizi ai cittadini.

Seconda criticità: illegittima rimodulazione del riaccertamento straordinario dei residui

Con la deliberazione n.125 del 2017 questa sezione ha definitivamente accertato che il valore del disavanzo del Comune di Staletti, derivante dalla operazione di riaccertamento straordinario dei residui, ammonta ad € -1.744.155,96 (delibere giunta n.39 e 41 del 2015) invece che a €. -2.227.422,68 (delibera di giunta n.63 del 2015).

Il Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 17 del 03/09/2015, nonostante il parere non favorevole espresso dell'Organo di Revisione in data 22 agosto 2015, deliberava di ripianare il disavanzo di €. -2.227.422,68 in 30 annualità, determinando in €. 74.247,43 l'importo del recupero annuale da applicarsi al bilancio di previsione di ciascun esercizio dal 2015 al 2044. Tutto premesso la Sezione accerta, in primis che le deliberazioni di riaccertamento straordinario dei residui n. 39 e 63/2015 sono prive dei prospetti riguardanti la rideterminazione del F.P.V. e del risultato di amministrazione, di cui all'allegato n. 5 del D.Lgs. n. 118/2011, inoltre che il Comune di Staletti, ha gestito l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui in violazione del principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità di cui all'Allegato 1 del richiamato D.Lgs. 23/06/2011, n. 118.

Giova ricordare che il riaccertamento straordinario dei residui *"è l'operazione diretta ad adeguare al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi risultanti nei bilanci degli enti al 1° gennaio 2015 e rappresenta un passaggio fondamentale nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio introdotta dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, integrato e corretto dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126. Un'operazione la cui straordinarietà ha comportato la necessità che la stessa fosse condotta dagli enti locali alla luce, in primis, dei principi di prudenza ed effettività, anche al fine*

di consentire l'emersione della reale situazione finanziaria degli stessi enti" (Sez. Autonomie n.31/SEZAUT/2016). Trattasi di operazione "non frazionabile e non ripetibile" (Sez. Autonomie n.4/SEZAUT/2015). L'espletamento di un corretto riaccertamento straordinario dei residui costituisce uno strumento basilare per un corretto avvio della nuova contabilità. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono chiamate ad esaminare il predetto adempimento, sia sotto il profilo procedurale, in relazione al corretto espletamento delle operazioni svolte, che sotto il profilo sostanziale, al fine di valutare la relativa incidenza sulla reale situazione finanziaria dell'ente. Una non corretta applicazione di tale istituto determinerebbe un ingiustificato ricorso alle modalità di ripiano stabilite dal D.M. 2 aprile 2015 (trentennale), molto più favorevole di quelle normalmente consentite. Infatti, per ripianare i disavanzi non derivanti dal passaggio alle nuove regole contabili l'ordinamento prevede l'applicazione dell'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000.

Le tabelle che seguono mostrano i diversi risultati della operazione di revisione straordinaria dei residui riferibili alle diverse delibere adottate.

Tabella 1. Delibera 39 del 2015

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		683.135,16
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) ⁽¹⁾	(+)	941.386,43
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	332.516,29
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) ⁽²⁾	(+)	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) - (d) + (f) ⁽³⁾	(-)	332.516,29
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)		1.624.521,59

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):		
Parte accantonata ⁽⁴⁾		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/... ⁽⁴⁾		2.448.488,40
Fondo residui parenti al 31/12/... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		
Fondoal 31/12/N-1		
	Totale parte accantonata (i)	2.448.488,40
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		180.759,91

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		274.206,31
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		465.222,93
Altri vincoli da specificare di		
	Totale parte vincolata (l)	920.189,15
	Totale parte destinata agli investimenti (m)	0,00
	Totale parte disponibile (n) = (k) - (i) - (l) - (m)	€ -1.744.155,96
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 (6)		

Fonte: allegato alla relazione organo di revisione

tabella 2. Delibera 63 del 2015

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014		
DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		
		683.135,16
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (1)	(+)	941.386,43
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	332.516,29
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (2)	(+)	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) - (d) + (f) (3)	(-)	332.516,29
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)		
		1.624.521,59
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/.... (4)		2.448.488,40
Fondo residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)		2.266,72
Fondoal 31/12/N-1		340.500,00
	Totale parte accantonata (i)	2.791.255,12
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		180.759,91
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		274.206,31
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		465.222,93
Altri vincoli da specificare di		140.500,00
	Totale parte vincolata (l)	1.060.689,15
	Totale parte destinata agli investimenti (m)	0,00
	Totale parte disponibile (n) = (k) - (i) - (l) - (m)	€ -2.227.422,68
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 (6)		

Mettendo a confronto i due prospetti si rileva che le uniche variazioni intervenute, fra la prima e la seconda versione del riaccertamento straordinario dei residui di cui alla deliberazione n. 39/2015 e n. 63/2015 (quest'ultima di rimodulazione), riguardano unicamente la composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario. Infatti, rimangono invariati i residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate (€. 941.386,43), rimangono invariati i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili (€. 332.516,29). Quanto ai residui attivi cancellati e/o reimputati nessuna movimentazione risulta intervenuta. Ciò nonostante, viene aumentata la consistenza della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione, con inevitabili riflessi nella parte disponibile del risultato di amministrazione.

Sul punto, si richiama quanto espresso dall'Organo di revisione nel parere datato 22/08/2015, sulle modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, che esprimeva parere non favorevole alla proposta di delibera di C.C. e *"indica al Consiglio Comunale di dare mandato all'Amministrazione affinché tutti i responsabili dei servizi e dei settori dell'Ente provvedono nell'immediato a motivare adeguatamente le ragioni dell'invarianza dei risultati della determinazione (rimodulazione) del risultato di amministrazione all'01/01/2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui, giacché le stesse non sono state ancora fornite, al fine di dare risposta a quanto richiesto dall'Organo di Revisione e di consentire al Consiglio Comunale di deliberare compiutamente con specifico riferimento alle valutazioni circa:*

- *il mantenimento e lo stralcio dei residui alla luce di quanto evidenziato da quest'Organo di revisione, al fine della determinazione del FCDE e del risultato di amministrazione all'01/01/2015;*
- *lo stralcio tramite reimputazione, con particolare riferimento a quelli attivi, ai fini della determinazione del FPV e dei relativi avanzi e disavanzi tecnici".*

Sul punto, la Sezione conferma quanto già rilevato con la deliberazione n. 125/2017, ribadendo che il riaccertamento straordinario dei residui è unico ed irripetibile, salvo le deroghe poste dal legislatore con l'art. 1, comma 848 della legge n. 205 del 27/12/2017 che prevede: *"i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del*

Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015". Il Comune dei Stalettì non rientra in questa fattispecie, non avendo ricevuto alcuna contestazione, né da parte della Corte dei Conti né da parte del Ministero dell'economia in merito alla corretta rappresentazione dei residui vetusti.

Conseguentemente la Sezione accerta la illegittimità della deliberazione di Giunta comunale n. 63 e la illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/09/2015 e ritiene che l'ulteriore squilibrio emerso con la delibera 63 debba essere ripianato con i mezzi ordinari previsti dal TUEL.

Terza criticità: violazione delle norme contabili nella determinazione del risultato di amministrazione (mancato adempimento di cui al punto 5 e 6 del dispositivo)

Con riguardo alla rideterminazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2015 e 2016, tenendo conto delle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui approvato con atto di G.C. n. 39/2015, l'Ente ha apportato delle rettifiche che hanno riguardato esclusivamente la composizione del risultato conseguito in ciascun esercizio esaminato.

In particolare, al 31.12.2015, la quota accantonata a titolo di fondo contenzioso si riduce da € 351.062,25 (Delibera di G.C. n.31/2016) ad € 10.562,25. Anche il fondo per indennità di fine mandato subisce un decremento da € 3.698,33 ad € 1.431,61. Per la parte vincolata, restano invariate tutte le componenti tranne "Altri vincoli da specificare" che da € 295.929,47 diventano € 155.429,47. Di conseguenza, il totale parte disponibile viene rideterminato in € -1.599.625,31 in luogo di € -2.082.892,03.

Allo stesso modo, al 31.12.2016, il fondo contenzioso assume la consistenza di € 15.562,62 in luogo di € 356.062,25 (Delibera G.C. n. 30/2017). Il fondo per indennità di fine mandato si riduce da € 5.129,94 ad € 2.863,22, mentre, gli altri vincoli si riducono da € 295.929,47 ad € 155.429,47. Anche il totale parte disponibile passa da € -2.008.398,29 ad € -1.525.131,57.

Tuttavia, la Sezione rileva che l'accantonamento a fondo contenzioso sia al 31.12.2015 di € 10.562,25 sia al 31.12.2016 di € 15.562,25 risulta non adeguato all'esposizione debitoria per contenzioso e passività potenziali dell'Ente e già presenti agli atti dello stesso.

Con riferimento all'accantonamento a fondo rischi (€ 340.500,00) e al vincolo per debiti fuori bilancio da coprire nel breve termine (€ 140.500,00), costituiti in sede di rimodulazione del riaccertamento straordinario, in base alle dichiarazioni dell'Ente:

- le vertenze a suo tempo considerare e riportate nella relazione prot. 4542 dell'11/08/2015 che hanno determinato il predetto vincolo per € 140.500,00 risulterebbero già pagate;
- quanto all'accantonamento di € 340.500,00 per rischio di soccombenza, risulterebbero giunte a sentenza n. 2 vertenze, e vi sono, in corso accordi transattivi sia con riferimento all'importo da pagare che alle modalità e tempi di pagamento;
- sussistono ulteriori vertenze in corso che vedrebbero l'Ente soccombente rispettivamente per € 77.000,00 e 50.042,38.

Tuttavia, la Sezione rileva che quanto asserito dall'Ente in ordine ai pagamenti dei debiti fuori bilancio (€ 140.500,00), non trova riscontro nella documentazione in atti alla Sezione, né tanto meno con quanto pubblicato e rilevabile dal sito ufficiale dell'Ente (albo pretorio e amministrazione trasparente); di fatto si tratta di una sottostima del fondo contenzioso, con inevitabili ripercussioni sulla corretta quantificazione della parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e seguenti.

A conferma di ciò, nell'esercizio 2015, alla voce oneri straordinari della gestione (dati rilevabili da SIRTEL), risultano impegnati € 59.563,66, di cui pagati € 33.741,47 e da pagare € 25.822,19. Per completezza espositiva, si evidenzia che parte degli oneri straordinari (debiti fuori bilancio) impegnati nella competenza 2015, in realtà si riferiscono a debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2014, ma imputati al 2015, come da prassi consolidata del Consiglio Comunale di Stalettì. I debiti fuori bilancio invece dovrebbero trovare copertura finanziaria nell'esercizio in cui vengono riconosciuti, salvo l'eccezione posta dal legislatore con il comma 2, dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: *"per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori"*.

Per di più, dalla nota allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2018, a firma del Sindaco, si rilevano ulteriori debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento, versa la Regione Calabria, per il conferimento in discarica di rifiuti nel 2015, € 45.726,42 (differenza, tra

quanto dovuto €. 183.226,42 e quanto già pagata €. 137.500,00). Non solo, sulla scorta della documentazione ora in atti, la Sezione rileva anche la non corretta quantificazione del risultato di amministrazione al 31.12.2014 (€. 683.135,16, di cui €. 469.883,32 fondi liberi ed €. 213.251,84 fondi vincolati), attesa la presenza di sentenze già agli atti dell'Ente alla data del 31/12/2014. Pertanto, gli oneri nascenti dalle sentenze notificate dovevano trovare copertura finanziaria nel corso dell'esercizio 2014 e, previo accordo con i creditori, il debito poteva essere pagato mediante un piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso (2014).

Sul punto si richiama il principio contabile n. 2, postulati da 90 a 108, in particolare si richiama il postulato n. 101 che prevede espressamente che: *"nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso"*. Ebbene La Sezione sul punto rileva che il Comune di Stalettì, nonostante la conoscenza delle sentenze e delle conseguenti obbligazioni da onorare, non ha provveduto ad avviare tempestivamente la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, alterando in questo modo il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e successivi.

La Sezione accerta l'inadeguata adozione delle misure conseguenziali di cui al punto 5 della più volte richiamata Delibera della Sezione 125/2017.

Quarta criticità: inattendibilità del mantenimento degli equilibri di bilancio, mancata adozione delle misure correttive di cui al punto 1 del dispositivo della Delibera n. 125/2017

La verifica degli equilibri di parte corrente dell'esercizio 2015 ha evidenziato un incremento percentuale del 20% circa degli accertamenti rispetto a quelli dell'esercizio 2014. Tuttavia, l'incremento degli accertamenti non si concretizza in termini di cassa. Infatti, nell'esercizio 2014 la percentuale di riscossione in conto competenza di parte corrente è stata del 68% circa (accertamenti €. 2.612.726,46, riscossioni €. 1.768.492,26), mentre nell'esercizio 2015 la percentuale di riscossione di parte corrente è stata appena del 56% circa (accertamenti €. 3.151.678,51, riscossioni €. 1.770.492,26), con un decremento di 12 punti percentuali.

Ciò sta a significare, che l'Ente non riesce a incassare le risorse accertate, con inevitabili ripercussioni negative sui correlati pagamenti (spese di funzionamento).

Con riguardo alle spese correnti la Sezione aveva rilevato uno scostamento delle stesse da € 2.227.451,65 dell'esercizio 2014 ad € 2.616.521,42, con un differenziale di € 389.069,77. A fronte di ciò, l'Ente ha motivato (nota a firma del Responsabile Area Economica Finanziaria), che il predetto differenziale è da imputare alle seguenti cause:

- contrattualizzazione del personale LSU LPU con un incremento di spesa di €. 245.000,00;
- a costi del servizio idrico integrato, sia per fornitura di acqua potabile che per manutenzione sulla rete e sui pozzi comunali, per circa 120.000,00;
- a debiti fuori bilancio per circa 47.000,00;
- a costi del servizio rifiuti per circa €. 18.000,00.

Tali elementi, per come esposti dall'Ente, forniscono solo una spiegazione parziale e non esaustiva del rilevato aumento della spesa corrente.

La spesa per contrattualizzazione del personale LSU LPU (€. 245.000,00), doveva essere impegnata, almeno in parte, anche negli esercizi precedenti al 2015, riferendosi per l'appunto a contributi finalizzati alle spettanze per competenze LSU e LPU, compensata in parte dal contributo regionale. Tuttavia, il contributo risultava previsto unicamente per quegli Enti e i lavoratori che avevano partecipato, a partire dal 2014, senza deroga alcuna, alla procedura di stabilizzazione dei suddetti LSU/LPU.

Quanto ai maggiori costi del servizio rifiuti per circa 18.000,00, da una verifica dei dati pubblicati su SIRTEL, si rileva che i proventi corrispondono ad €. 481.943,83, mentre la correlata spesa è pari a €. 453.390,46, con una differenza tra accertamenti e impegni di €. 28.553,37. Anche nell'esercizio 2014, gli accertamenti per TARSU/TARI sono pari a €. 463.000,00, mentre i correlati costi sono pari a €. 434.967,12, con un differenziale tra costi e ricavi di €. 28.032,88. Il costo di gestione del servizio di gestione dei rifiuti deve essere coperto al 100% da relative entrate, in ossequio al quadro normativo vigente, (articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014). Ne consegue che nel caso di eccedenza di gettito del tributo (come nel caso all'esame), l'eccedenza di gettito rilevata a competenza deve destinarsi ad abbattimento del tributo dovuto per l'anno successivo e/o da restituirsi ai cittadini contribuenti e non utilizzata per altre finalità, come nel caso di specie.

Gli equilibri di bilancio di parte corrente degli esercizi esaminati (2014/2015), risultano composti da entrate da recupero evasione tributaria, che in parte finanziano indistintamente spesa di natura ricorrente, in violazione del principio contabile n. 2, postulato 20. Dalla nota

trasmessa dal Comune alla Sezione (a firma del Responsabile Area Economica Finanziaria), si rileva che l'Ente, considera spese uno tantum, il ricorso a forme di noleggio fotocopiatore, spese per spedizioni atti, spese per sorveglianza sanitaria, che invece sono da considerarsi spese indispensabili per il funzionamento dell'apparato amministrativo (spese di funzionamento a carattere ripetitivo). Quanto alle entrate una tantum, rimaste da riscuotere (in mancanza di chiarimenti da parte dell'Ente), si rileva la mancata costituzione dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, per la parte non riscossa.

Passando ad analizzare gli equilibri di parte capitale e delle dichiarazioni rese dall'Ente sull'ammontare delle spese in conto capitale si rileva in primis l'inattendibilità delle previsioni di bilancio con le risultanze a rendiconto. Infatti, il Comune di Stalettì in sede di bilancio di previsione 2014, a competenza, ha stanziato al titolo IV delle entrate l'importo di €. 4.546.205,70, ha accertato a rendiconto il minore importo di €. 289.438,68, ed ha riscosso appena €. 39.438,68. Nel 2015, la condizione non cambia, si rileva analoga criticità in merito agli stanziamenti in conto competenza 2015 di parte capitale, dove gli stanziamenti iniziali (previsioni), sono pari a €. 5.279.467,24, gli accertamenti e riscossioni a consuntivo sono pari a €. 31.343,75.

Ebbene, la Sezione rileva la violazione degli articoli 199 e seguenti del TUEL e punto 5.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) e dall'articolo 21 del Dlgs 50/2016 che coerentemente dispone che il programma triennale dei lavori pubblici sia approvato *«nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti»*. La Sezione richiama l'Amministrazione Comunale e i Responsabili di settore del Comune di Stalettì ad una più attenta e ponderata gestione finanziaria di parte capitale, rilevando che un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale delle opere pubbliche, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro, che devono essere disponibili. L'elenco annuale predisposto deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci.

Conclusivamente sul punto, per i motivi sopra esposti, la Sezione conferma l'inattendibilità degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2014 e 2015 e seguenti.

Quinta criticità: mancata revisione dei residui attivi vetusti e mancata adozione delle misure adeguate al miglioramento della riscossione ed al recupero dell'evasione. Insufficiente adempimento di cui al punto 2 e 3 del dispositivo della Delibera n. 125/2017.

Con deliberazione della scrivente Sezione n. 342 del 2012 e successivamente con deliberazione n.125 del 2017 (punti 2 e 3), venivano rilevate varie criticità in ordine alla gestione delle entrate comunali, in particolar modo in riferimento allo stock di residui attivi esistenti alla data del 31.12.2015.

Il Comune di Staletti al 31.12.2015, presentava un totale di residui attivi al titolo I di €. 1.694.984,64 (di cui €. 1.059.474,39 proveniente dalla gestione dei residui e €. 635.510,25 da quella di competenza) e al titolo III di €. 1.974.434,39 (di cui €. 1.393.950,00 dalla gestione dei residui e €. 580.484,39 da quella di competenza).

Le entrate che presentano un basso indice di riscossione sono: la TARSU, cui su un totale di residui al 31.12.2015 pari a €. 837.680,58, l'Ente riscuote solamente l'importo di €. 20.884,08; i proventi da servizio idrico, cui gli accertamenti in conto residui al 31.12.2015, erano pari a €. 1.352.049,69 mentre le riscossioni solamente a €. 441.183,37.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato, emerge come le criticità in ordine al grado di realizzazione delle entrate proprie, in particolar modo, in riferimento al servizio smaltimento rifiuti ed al servizio idrico, mettono a rischio la equilibrata gestione finanziaria dell'ente, generando squilibrio dei flussi di cassa e ritardo di pagamento delle correlate spese.

Sul punto l'Ente, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2018, di presa d'atto e adozione misure correttive, ha indicato una serie di iniziative intraprese a garanzia delle partite ancora in riscossione, specie quelli riguardanti i proventi da TARSU e Servizio Idrico. Tuttavia, dagli unici dati disponibili - rendiconto 2016 - non potendo diversamente analizzare i flussi attraverso la banca dati delle Pubbliche amministrazioni - BDAP (risultando l'Ente inadempiente a quanto previsto dal D.M. 12 maggio 2016, in merito alle modalità ed i tempi di trasmissione dei dati, né tanto meno, dalla banca dati dell'Ente - albo pretorio, dove nella sezione amministrazione trasparente non risulta pubblicato alcun dato di bilancio), non sono disponibili elementi di miglioramento della capacità di riscossione dell'Ente.

Questa analisi è confermata dall'aumento dei residui attivi del titolo I e III delle entrate da riportare al 31/12/2016 rispetto a quelli del biennio precedente (2014/2015),

Nell'ultimo esercizio preso in esame, il 2016, al fine di verificare l'attendibilità degli accertamenti dell'esercizio precedente (2015), la percentuale di riscossione in conto competenza si è attestata al 69% circa, rispetto al 56% circa del 2015. Orbene, il miglioramento delle riscossioni, non è frutto di una diversa gestione (migliore) delle entrate di parte corrente, ma unicamente il risultato di minori accertamenti di parte corrente (titoli I e III). Ad avvalorare l'analisi sin qui svolta, sulla inattendibilità dei residui attivi da riportare (titoli I e III delle entrate), la percentuale di riscossione in conto residui 2016, che passa dal 27% circa del 2015, al 19% circa nel 2016 per quella del titolo I, mentre per quella del titolo III, la percentuale di riscossione passa dal 25% circa del 2015, al 19% circa nel 2016. Per una più agevole dimostrazione delle criticità rilevate, vengono riportate di seguito delle tabelle dimostrativa, sull'andamento degli accertamenti, riscossioni e residui da riportare, di parte corrente (triennio 2014/2016).

**ANALISI DELLA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE IN CONTO COMPETENZE E CONTO RESIDUI
NEL PERIODO 2014/2016**

RENDICONTO 2014

	Accertamenti	Riscossioni	% capacità di realizzi c/competenza b/a	Residui da riportare	Residui iniziali (a)	Riscossioni su residui (b)	% capacità di realizzi/smaltiment o su residui (b/a)	Maggiori o minore entrate	Residui da riportare	totale residui da riportare (gestione di competenza più gestione residui)
	(a)	(b)	c = (b/a)*100	d = (a-b+d)	(e)	(f)	g = (f/e)*100	(h)	I = (e-f+h)	L = (I+D)
TIT. I	1.725.590,84	1.146.111,96	66%	579.478,88	1.352.248,62	424.264,73	31,37	9.039,25	937.023,14	1.516.502,02
TIT. III	507.084,40	115.599,69	23%	391.484,71	1.724.655,00	256.101,44	14,85	8,17	1.468.561,73	1.860.046,44
TOTALE	2.232.675,24	1.261.711,65	57%	970.963,59	3.076.903,62	680.366,17	22,11	9.047,42	2.405.584,87	3.376.548,46

RENDICONTO 2015

	Accertamenti	Riscossioni	% capacità di realizzi c/competenza b/a	Residui da riportare	Residui iniziali (a)	Riscossioni su residui (b)	% capacità di realizzi/smaltimento su residui (b/a)	Maggiori o minore entrate	Residui da riportare	totale residui da riportare (gestione di competenza più gestione residui)
	(a)	(b)	c = (b/a)*100	d = (a-b+d)	(e)	(f)	g = (f/e)*100	(h)	I = (e-f+h)	L = (I+D)
TIT. I	1.790.905,65	1.155.395,40	65%	635.510,25	1.516.502,02	408.689,55	26,95	-48.338,08	1.059.474,39	1.694.984,64
TIT. III	681.474,25	100.989,86	15%	580.484,39	1.860.046,44	466.137,81	25,06	41,37	1.393.950,00	1.974.434,39
TOTALE	2.472.379,90	1.256.385,26	51%	1.215.994,64	3.376.548,46	874.827,36	26%	-48.296,71	2.453.424,39	3.669.419,03

RENDICONTO 2016

	Accertamenti	Riscossioni	% capacità di realizzi c/competenza b/a	Residui da riportare	Residui iniziali (a)	Riscossioni su residui (b)	% capacità di realizzi/smaltimento su residui (b/a)	Maggiori o minore entrate	Residui da riportare	totale residui da riportare (gestione di competenza più gestione residui)
	(a)	(b)	c = (b/a)*100	d = (a-b+d)	(e)	(f)	g = (f/e)*100	(h)	I = (e-f+h)	L = (I+D)
TIT. I	1.683.192,36	1.334.633,05	79%	348.559,31	1.694.984,64	312.851,24	18,46	211,24	1.382.344,64	1.730.903,95
TIT. III	577.204,71	143.476,92	25%	433.727,79	1.974.434,39	375.365,63	19,01	6.859,57	1.592.209,19	2.025.936,98
TOTALE	2.260.397,07	1.478.109,97	65%	782.287,10	3.669.419,03	698.216,87	19%	- 6.648,33	2.974.553,83	3.786.840,93

In virtù di quanto sopra esposto, la Sezione ritiene che la rilevata bassa capacità di riscossione delle entrate proprie è sintomatica di insufficienti misure poste in essere dall'Ente al fine di migliorare l'attività di riscossione e il conseguente smaltimento dei residui attivi di parte corrente.

La bassa capacità di riscossione e l'accumulo di residui attivi, vengono confermati anche dal consistente ammontare del FCDE, che in sede di prima applicazione dei nuovi principi all'01.01.2015 si attestava in € 2.448.488,40, passando al 31/12/2015 in €. 2.501.203,51 ed al 31.12.2016 in € 2.617.724,66. Non solo, la Sezione aveva disposto un'accurata revisione dei residui attivi, soprattutto, vetusti, in quanto i residui attivi relativi alle entrate proprie risultavano di consistente ammontare.

Dalla documentazione ad oggi in atti, emerge che l'Ente aveva costituito in sede di bilancio di previsione 2013 e 2014, un fondo svalutazione crediti sottostimato rispetto alla massa residuale attiva di cui al Titolo I e III, con anzianità superiore a 5 anni, malgrado l'art. 6 comma 17 del DL n.95 del 2012, disponessero testualmente che *“a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni” (20 per cento l'esercizio 2014).*

Nel caso di specie, il Fondo del Comune di Stalettì, è stato quantificato nel bilancio di previsione per l'anno 2012 in €. 139.150,96, nel bilancio del 2013 in €. 54.100,88 e per il 2014 in €. 20.000,00. Invece, sulla base della massa residuale attiva (di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata aventi anzianità superiore a 5 anni) il Comune di Stalettì avrebbe dovuto accantonare già in sede di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e 2014, rispettivamente € 193.251,84 ed € 213.251,84. Invece, tali accantonamenti sono stati costituiti solo al momento dell'approvazione del rendiconto per ciascun esercizio di riferimento, agendo sulla ripartizione del risultato di amministrazione conseguito e non anche sulla contrazione delle spese finanziate nella gestione del biennio 2013/2014. Inoltre, dalla disamina degli atti, la quantificazione del F.S.C. a consuntivo 2013 risulta data dalla sommatoria degli importi di € 139.150,96 per l'esercizio 2012 ed € 54.000,00 a titolo di F.S.C. nel bilancio 2013. Allo stesso modo, per l'esercizio 2014, il predetto fondo a consuntivo deriva dalla sommatoria di quello

dell'esercizio 2012 più quello del 2013 e 2014 (€ 139.150,96+€ 54.100,00+€ 20.000,00 = € 213.251,84).

Peraltro, anche la normativa specifica in materia di fondo svalutazione crediti (art. 6, co. 17, citato D.L. n. 95/2012) prevedeva che gli enti locali dovessero "iscrivere" tale accantonamento a previsione, ossia dovessero individuare le risorse destinabili alla copertura già in fase di bilancio di previsione. Inoltre, ai sensi del principio contabile n. 1 post. 53 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti Locali, il fondo svalutazione crediti non poteva essere impegnato e doveva confluire, pertanto, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato a garanzia delle entrate derivanti da crediti del Titolo I e III vetusti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili.

Tutto ciò premesso la Sezione accerta, che il Comune di Stalettì, ha sottostimato nel biennio 2013/2014 il F.S.C. a bilancio di previsione e lo ha irregolarmente finanziato in sede di rendiconto utilizzando parte dell'avanzo di amministrazione; tale avanzo era costituito proprio da quegli stessi crediti che, per la loro vetustà, presentavano un elevato margine di inattendibilità, richiedendo (per l'appunto) la costituzione di un fondo di garanzia.

Conclusivamente sul punto, la Sezione non può che confermare l'insufficiente adempimento delle misure disposte al punto 2 e 3 della Delibera n. 125/2017.

Sesta criticità: mancato rispetto dei tempi di pagamento ed insufficiente riduzione dei residui passivi di parte corrente; mancata definizione del pagamento dei debiti verso la Regione Calabria per il conferimento in discarica di rifiuti e per la somministrazione di acqua per uso idropotabile; mancata adozione delle misure correttive di cui ai punti 7 ed 8 della Delibera n. 125/2017

Con riferimento alla scarsa capacità di pagamento di parte corrente, quanto riportato nella nota a firma del Responsabile Area Economico Finanziaria non fornisce adeguati chiarimenti. Dai dati rinvenibili su SIRTEL e Finanza Locale, si rileva anche per l'esercizio 2016 un rallentamento dei pagamenti di parte corrente, atteso che, i residui passivi di parte corrente al 31/12/2016 sono pari a € 2.746.029,93, rispetto a quelli del 2015, pari a € 2.578.121,57, con un incremento del 7% circa. Va rilevato ancora una volta, come il debito del servizio idrico risulta predominante sulla massa dei residui passivi rimasti ancora da pagare. Debito quest'ultimo, che da una verifica risulta risalente ormai negli anni, rilevando che per il Comune di Stalettì è una prassi consolidata nel tempo, impegnare le somme afferenti il

pagamento del servizio idrico integrato, pagamento puntualmente disatteso. Ovvero, dai dati rilevabili sulla richiamata banca dati SIRTEL e Finanza Locale (risalenti sin dal 2009), si è potuto constatare che il Comune di Staletti, impegna in conto competenza il corrispettivo da pagare per il servizio in argomento, pagando solo in parte quanto dovuto, anzi a dire il vero, paga unicamente in virtù delle riscossioni realizzate, che come già detto risultano anche queste rimosse solo in parte. A titolo indicativo, la massa residuale attiva del servizio idrico al 31/12/2009 risultava pari a €. 1.163.848,29, al 31/12/2016, gli stessi sono pari a €. 1.935.443,53 (più 66% circa). Il corrispettivo debito al 31/12/2009 risultava pari a €. 1.706.642,02, al 31/12/2016 lo stesso risulta pari a €. 1.783.232,80, nonostante l'apporto di liquidità richiesto ed ottenute a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 35/2013 e 66/2014, liquidità in parte utilizzata per il pagamento del debito per acqua (SORICAL).

La Sezione, richiama ancora una volta l'Ente, a mettere in atto misure tali da garantire una gestione improntata al rispetto dei principi di veridicità, attendibilità, congruità, competenza finanziaria, oltre che al rispetto della tempestività dei pagamenti nel rispetto dall'art. 9, del D.L. n. 78/2009.

Quanto poi alle somme dovute alla Regione Calabria per somministrazione acqua potabile periodo 1981/2004 (€. 1.283.582,19), oggetto di un piano di estinzione decennale, già approvato dal Comune rispettivamente con deliberazione di G.C. n. 64 del 21/07/2016 e di Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2016, non risulta indicato se lo stesso trovi copertura nei residui passivi relativi agli esercizi a cui lo stesso debito si riferisce (1981/2004) e/o debba essere riconosciuto quale debito fuori bilancio. Quanto alle rate già scadute alla data del 31/12/2017 (n. 3), viene riferito che la Regione Calabria ha emesso le relative fatture nel mese di gennaio 2018, senza indicare se le stesse siano state già pagate.

Giova in questa sede ricordare che il pagamento delle fatture riferite ad esercizi precedenti incide pesantemente sugli equilibri di cassa del corrente esercizio, condizionando il permanere dell'equilibrio della gestione economico finanziaria dell'Ente.

Le medesime criticità si rilevano in ordine alla gestione del servizio smaltimento rifiuti, sia con riguardo alle riscossioni che ai correlati pagamenti. Infatti, al 31/12/2014, i residui attivi da riscuotere risultano pari a €. 1.197.839,57, al 31/12/2016 risultano pari a €. 1.360.127,71, in parte spesa, i residui passivi al 31/12/2014 risultano pari a €. 230.740,80, al 31/12/2016 risultano pari a €. 281.278,70, quest'ultimi evidenziano un ritardo nei pagamenti.

Ma vi è di più, la mancata riscossione dei crediti del servizio TARSU/TARI, che al 31/12/2016 come già detto risultano pari a €. 1.360.127,71, rivela che il Comune ha pagato il debito del servizio smaltimento rifiuti con risorse destinate evidentemente ad altre finalità e/o con fondi vincolati e non ricostituiti a chiusura di ogni esercizio.

Per una agevole lettura e verifica di quanto sin qui riportato, di seguito vengono riportate alcune tabelle che riportano le entrate proprie dell'Ente (titolo I e III), e le spese di funzionamento (titolo I), periodo 2014/2016, oltre ai proventi/costi TARSU/TARI e servizio idrico.

ANALISI DELLA CAPACITÀ DI RISCOSSIONI/PAGAMENTO IN CONTO COMPETENZE E CONTO RESIDUI NEL PERIODO 2014/2016										
RENDICONTO 2014										
ENTRATA CORRENTE										
TIT. I e III (entrate)	2.232.675,24	1.261.711,65	57%	970.963,59	3.076.903,49	680.366,17	22,11	9.047,42	2.405.584,74	3.376.548,33
di cui:										
servizio idrico	362.117,00	4.962,00	1%	357.155,00	1.652.218,82	215.147,80	13,02	-	1.437.071,02	1.794.226,02
Servizio TARSU	463.000,00	158.795,00	34%	304.205,00	1.179.939,62	286.305,05	24,26	-	893.634,57	1.197.839,57
Totale residui attivi da riportare provenienti da Servizio Idrico e TARSU/TARI										2.992.065,59
SPESA DI PARTE CORRENTE										
TIT. I (spesa corrente)	2.227.451,65	1.543.014,12	69%	684.437,53	2.753.724,84	717.943,74	26,07	-16.991,61	2.018.789,49	2.703.227,02
di cui:										
servizio idrico	337.016,31	68.897,70	20%	268.118,61	1.781.555,18	245.381,80	13,77	-4.883,38	1.531.290,00	1.799.408,61
Servizio TARSU	434.967,12	275.200,45	63%	159.766,67	328.576,77	256.860,37	78,17	-742,27	70.974,13	230.740,80
Totale residui passivi da riportare provenienti da Servizio Idrico e TARSU/TARI										2.030.149,41
RENDICONTO 2015										
ENTRATA CORRENTE										
TIT. I e III (entrate)	2.472.379,90	1.256.385,26	51%	1.215.994,64	3.376.548,33	874.827,36	25,91	-48.296,71	2.453.424,26	3.669.418,90
di cui:										
servizio idrico	510.433,93	20.331,93	4%	490.102,00	1.794.226,02	441.183,37	24,59	-802,36	1.352.240,29	1.842.342,29
Servizio TARSU	481.943,83	262.080,05	54%	219.863,78	1.197.809,57	189.355,85	15,81	-34.983,74	973.469,98	1.193.333,76
Totale residui attivi da riportare provenienti da Servizio Idrico e TARSU/TARI										3.035.676,05
SPESA DI PARTE CORRENTE										
TIT. I (spesa corrente)	2.616.521,42	1.809.726,13	69%	806.795,29	2.703.227,02	829.189,29	30,67	-102.711,45	1.771.326,28	2.578.121,57
di cui:										
servizio idrico	548.908,97	108.533,32	20%	440.375,65	1.799.408,61	380.090,77	21,12	-10.628,72	1.408.689,12	1.849.064,77
Servizio TARSU	453.390,46	287.958,76	64%	165.431,70	230.740,80	179.136,61	77,64	-	51.604,19	217.035,89
Totale residui passivi da riportare provenienti da Servizio Idrico e TARSU/TARI										2.066.100,66
RENDICONTO 2016										
ENTRATA CORRENTE										
TIT. I e III (entrate)	2.260.397,07	1.478.109,97	65%	782.287,10	3.669.418,90	688.216,87	18,76	-6.648,33	2.974.553,70	3.756.840,80
di cui:										
servizio idrico	432.490,43	27.564,43	6%	404.926,00	1.842.342,29	311.824,76	16,93	-	1.530.517,53	1.935.443,53
Servizio TARSU	498.605,89	276.023,58	56%	212.582,31	1.193.333,76	45.788,36	3,84	-	1.147.545,40	1.360.127,71
Totale residui attivi da riportare provenienti da Servizio Idrico e TARSU/TARI										3.295.571,24
SPESA DI PARTE CORRENTE										
TIT. I (spesa corrente)	2.588.538,12	1.888.843,26	73%	699.694,86	2.578.121,57	507.423,62	19,68	-24.362,88	2.046.335,07	2.746.029,93
di cui:										
servizio idrico	399.992,97	185.090,11	46%	214.902,86	1.849.064,77	280.734,83	15,18	-	1.568.329,94	1.783.232,80
Servizio TARSU	439.822,34	281.747,28	64%	158.075,06	217.035,89	93.832,25	43,23	-	123.203,64	281.278,70
Totale residui passivi da riportare provenienti da Servizio Idrico e TARSU/TARI										2.064.511,50

Sul punto, la Sezione rileva che il Comune di Stalettì, nel tempo ha gestito i proventi e costi del servizio idrico integrato e TARSU/TARI, non sempre improntati al rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267/2000 e n. 118/2011 e da principi contabili applicati alla contabilità

finanziaria. Si rileva inoltre, il ritardo nei pagamenti, vista la presenza al 31/12/2016 di debiti per il servizio idrico pari a €. 1.783.232,80 e debiti per il conferimento in discarica di rifiuti, pari a €. 281.278,70.

Conclusivamente, la Sezione sul punto conferma il ritardo costante nei pagamenti ed il conseguente accumulo di residui passivi di parte corrente, rileva altresì la mancata adozione delle misure correttive disposte al punto 7 ed 8 della delibera della scrivente sezione n. 125/2017.

Settima criticità: mancato rispetto delle procedure per l'impegno della spesa e conseguente formazione dei debiti fuori bilancio. Mancata adozione delle misure correttive di cui al punto 9 della delibera n. 125 del 2017.

Con riguardo all'adozione di idonee procedure al fine di non incorrere nella formazione di debiti fuori bilancio, l'Ente ha trasmesso una serie di note di ricognizione a firma del Segretario Comunale di cui, qui di seguito, vien dato cenno.

Con nota prot. n. 4469/2015, si rilevavano una serie di debiti fuori bilancio nascenti da sentenze esecutive quantificate in €. 140.134,55, alcune notificate nel corso dell'esercizio 2014, che alla data della ricognizione del contenzioso in essere (07/08/2015), risultavano non riconosciute e pertanto non liquidate.

Dalle sentenze notificate, stante la non tempestività dei pagamenti, alcuni legali incaricati dalla controparte hanno notificato all'Ente atto di precetto e successivo atto di pignoramento, con inevitabile aggravio di spese.

Inoltre, sempre dalla ricognizione effettuata dal Segretario Comunale con la richiamata nota, risultano procedimenti giurisdizionali non definite, il cui ammontare viene quantificato in €. 340.310,07, oltre alle passività per spese legali, indicate in circa 70.000,00.

Con riferimento ai procedimenti ancora in corso, il Segretario Comunale sempre con la nota sopra richiamata, quantificava il rischio di soccombenza per l'Ente pari a €. 340.310,07, successivamente con nota n. 4469, venivano in parte riviste in diminuzione ed in parte integrati con nuovi procedimenti di chiamata in giudizio per il Comune. Da ultimo, con nota n. 1047/2018 a firma del Segretario Comunale, veniva ulteriormente aggiornata la situazione del contenzioso di cui alle note sopra richiamate.

Tuttavia, nella ricognizione del contenzioso in essere (passività potenziali), non viene fatto cenno alcuno del debito fuori bilancio nei confronti della Regione Calabria per il conferimento

in discarica di rifiuti (annualità 2015), pari a €. 45.726,42, differenza tra quanto dovuto €. 183.226,42 e quanto pagato €. 135.500,00. Ulteriore passività, di cui l'Ente non tiene conto, riguarda il potenziale debito verso la Regione Calabria pari a €. 126.053,66 per la somministrazione di acqua per uso idropotabile (periodo 1981-2004), ed oggetto di contestazione da parte del Comune, stralciato momentaneamente dal piano di rateizzazione che secondo quanto riportato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2016 doveva essere definito entro il 31/12/2017. Un ulteriore debito fuori bilancio (proposta atto transattivo), di cui l'Ente non fa citazione alcuna, riguarda il debito verso il Comune di Montauro, pari a €. 67.730,74, di cui €. 23.515,09 riferito a consumi di energia elettrica per gli anni 2009/2012 ed €. 44.215,65 riguardanti somme riferite agli interventi sostenuti negli anni 2009/2014, di cui il Responsabile del Settore Ecologia e Patrimonio ha proposto accordo transattivo.

Pertanto, la Sezione dalla analisi della documentazione in atti (nota ricognizione del contenzioso/passività potenziali), il rischio di soccombenza risulterebbe sottostimato per le ragioni sopra esposte.

Conclusivamente sul punto, la Sezione ritiene che il Comune di Stalettì, sia in sede di rendiconto della gestione 2014 e 2015, che in sede di revisione straordinaria dei residui di cui al D.Lgs. n. 118/2011, abbia sottostimato il fondo per le passività potenziali, oltre a non attivare prontamente le procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sentenze esecutive già in atti presso l'Ente, in modo da evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico del Comune come interessi o spese di giustizia. Sul punto, si rileva la violazione del disposto dell'art. 193 e 194 del TUEL, principio contabile n. 2, postulato da 90 a 108 della gestione nel sistema del bilancio e il punto 5.2, lettera h, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Tra l'altro, all'allegato 4/2 al richiamato D. Lgs. n. 118/2011 demanda all'organo di revisione dell'Ente di verificare la congruità degli accantonamenti. Il mancato riconoscimento tempestivo dei debiti fuori bilancio configura elusione al patto di stabilità interno 2014 e 2015, di cui si riferirà più dettagliatamente al punto specifico (patto di stabilità). Rileva inoltre la mancata adozione delle misure correttive di cui al punto 9 della delibera n. 125 del 2017

Ottava criticità: irregolare gestione dei flussi di cassa

La Sezione con la più volte richiamata deliberazione n. 125/2017, rilevava che nel biennio 2014/2015 i flussi di cassa di parte corrente (conto competenza), presentavano un saldo negativo, rispettivamente di €. -188.240,51 nel 2014 ed €. 173.754,57 nel 2015.

Il saldo negativo nell'esercizio 2014 veniva compensato in parte con il saldo positivo in conto residui di €. 69.918,40, mentre nell'esercizio 2015 il predetto saldo negativo veniva interamente compensato con le maggiori riscossioni in conto residui di €. 177.480,93.

Il Comune, nel biennio 2014/2015, ha garantito i pagamenti in conto competenza (parte corrente), ritardando quelli in conto residui, con ciò aumentando la massa residuale passiva di parte corrente. Infatti, nel 2013 i residui passivi di parte corrente da riportare erano pari a €. 659.166,05, nel 2014 pari a €. 684.437,53, nel 2015 pari a €. 806.795,29.

Nell'esercizio 2015, i flussi di cassa in conto capitale di competenza, presentano anche essi un saldo negativo di €. -183.658,56, compensato in parte (€. 80.182,58), con i flussi di cassa positivi in conto residui.

La Sezione richiama l'Ente ad una adeguata programmazione dei flussi di cassa, all'attivazione di misure di bilancio in grado di garantire gli equilibri di cassa, oltre ad accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, nel rispetto delle regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Inoltre, dalla documentazione in atti, emerge che il Comune di Stalettì, nel triennio 2013/2015, non ha utilizzato l'istituto dell'anticipazione di tesoreria. Istituto che risultava utilizzato nell'esercizio 2012, dove il Comune accertava e riscuoteva l'importo di €. 156.533,47, impegnava e non pagava, riportandolo a residuo l'intero importo (€. 156.533,47).

Il predetto residuo (debito) risultava pagato nell'esercizio 2013.

Inoltre, da un riscontro effettuato sul sistema telematico "SIOPE", emerge, che l'Ente, nel biennio 2012/2013, ha incassi e pagamenti da regolarizzare, per come di seguito riportato:

ESERCIZIO 2012

- codice gestionale 9998 "incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa

(riscossioni codificate dal tesoriere)” viene riportato l’importo di €. 686.272,79;

- codice gestionale 9998 “pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa (pagamenti codificati dal tesoriere)” viene riportato l’importo di €, 684.902,39;

ESERCIZIO 2013

- codice gestionale 9998 “incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal tesoriere)” viene riportato l’importo di €. 1.211.536,86;
- codice gestionale 9998 “pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa (pagamenti codificati dal tesoriere)” viene riportato l’importo di €, 1.211.536,86.

Da quanto riportato nei suddetti codici gestionali, si rileva che nel corso dell’esercizio 2012 e 2013, l’utilizzo dell’anticipazione di cassa non è registrato a bilancio tra le appostazioni contabili relative all’anticipazione di tesoreria (titolo V entrate e titolo III spesa). Anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere e contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate (titolo V), che, ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’Ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità (consentendo di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio) dell’Ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse (titolo V entrate) derivante da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate (titolo III spesa) per la chiusura delle stesse.

Nona criticità: mancato rispetto del limite della spesa del personale per gli esercizi 2014 e 2015

Con la deliberazione n. 125/2015 la Sezione, rilevava che dai dati rinvenibili nei questionario dei rendiconti 2014 e 2015, emergeva che il Comune di Staletti non rispettava il disposto cui all’art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006, secondo cui: *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.....”* e 557 quater :” *Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il*

contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Infatti, per l'esercizio 2014 gli impegni ammontano a €. 555.906,57, a fronte di una spesa media per il triennio 2011/2013 pari a €. 508.019,53 (al netto delle componenti escluse), €. 176.066,28.

In ordine a quanto rilevato dalla Sezione, l'Ente ha dichiarato di aver rispettato il limite di spesa per l'anno 2014, avendo sostenuto spese al netto delle detrazioni pari a €. 503.405,19 a fronte di una spesa media del triennio 2011/2013 pari a €. 508.019,53, senza tuttavia indicare nel dettaglio le componenti incluse e/o escluse dal calcolo. Orbene, nell'esercizio in esame, risulterebbero portato in detrazione (vedi nota revisore sul questionario 2014), €. 174.375,71 riferite a integrazione oraria e sussidi lavoratori LPU e LSU, che in virtù della normativa di settore, dovrebbero essere considerate tra le componenti incluse nella spesa di personale, essendo somme che l'Ente comune destina alla integrazione oraria dei lavoratori di che trattasi (LPU/LSU), e non contributi provenienti da Regione/Stato.

Quanto alla spesa di personale dell'esercizio 2015, la Sezione rilevava che gli impegni da questionario ammontavano a €. 948.115,26 mentre da rendiconto risultavano pari a €. 881.794,92 (fonte SIRTEL), a fronte di una spesa media del triennio 2011/2013, pari a €. 731.217,48, al lordo delle componenti escluse (dati da questionario).

Sul punto, la nota a firma del Responsabile Area Economica Finanziaria, afferma che *“per l'anno 2015 occorre rilevare una errata indicazione nel questionario della media per triennio 2011/2013 €. 718.217,49 al lordo delle componenti escluse. Appare corretto l'importo riferito a impegni per €. 948.115,26”. La media del triennio 2011/2013 al netto delle componenti escluse è pari a €. 508.019,53, la spesa impegnata al netto delle componenti escluse è pari a €. 424.630,09. Le componenti portate in detrazione per il 2015 sono state le seguenti voci: a) rimborso per il servizio di Segreteria in convenzione; b) contributo da parte dello Stato per stabilizzazione L.S. U.; c) contributo da parte della Regione per contrattualizzazione L.S. U./P. U.”.*

Orbene, la Sezione nel confermare che gli impegni dell'intervento 01, dell'esercizio 2015 (per come riportati sui dati pubblicati su SIRTEL), sono pari a €. 881.794,92 e non €. 948.115,26 per come affermato dall'Ente, che il Comune si è limitato anche in questa fattispecie ad elencare le componenti di spesa escluse dal computo della spesa di personale, senza indicare alcun importo.

Conclusivamente sul punto, la Sezione rileva come non sia possibile accertare il rispetto del limite della spesa di personale, in carenza degli elementi di verifica dell'adempimento previsti dall'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.

Decima criticità: tardiva conclusione della contrattazione integrativa e illegittima erogazione delle componenti non obbligatorie

Dalla documentazione in atti, si rileva che il Comune di Staletti alla data di trasmissione delle controdeduzioni alla deliberazione della Sezione n. 125/2017 (05/04/2018), non aveva ancora concluso la contrattazione integrativa per gli esercizi 2014/2017, riferendo che i *“fondi per gli anni di riferimento sono stati regolarmente costituiti e per gli anni 2014/2015, in sede consuntiva, si è provveduto a quantificare la parte di salario accessorio connessa a prestazioni eseguite (rischio, reperibilità, maneggio valori) di cui alle determinazioni dei Responsabili di settore, creando il relativo impegno sul bilancio e a destinare ad avanzo vincolato le somme residui di fondo stanziato”*.

L'armonizzazione contabile rimarca l'esigenza di stipulare il contratto decentrato entro l'inizio dell'anno al fine di creare il titolo giuridico legittimante l'erogazione di trattamenti fissi e continuativi quali le indennità di comparto, indennità dei profili professionali, posizioni organizzative, indennità di turno, disagio, reperibilità, maneggio valori.

Parimenti importante è la stipula tempestiva del contratto decentrato, al fine di individuare la destinazione delle risorse di parte variabile. Difatti, quest'ultima è connessa alla realizzazione di programmi di attività, i quali non possono non essere annuali e, dunque, previsti e finanziati entro un ragionevole breve termine ad inizio anno (cfr. principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, punto 5.2).

Nel caso di specie, per il quinquennio 2013/2017, seppur costituito il fondo per la contrattazione decentrata (per come dichiarato dall'Ente), il contratto collettivo decentrato non risulta stipulato entro la conclusione dell'anno finanziario di ciascuno esercizio. Quanto al contratto relativo al periodo 2007/2013, risulta addirittura stipulato nell'esercizio 2014.

Pertanto, sebbene presente il vincolo contabile, non sussisteva il presupposto legittimante il pagamento delle risorse decentrate, in quanto il contratto collettivo decentrato 2007/2013 era stato stipulato oltre l'esercizio di riferimento (nel 2014), mentre quello del periodo 2014/2017, non risulta ancora sottoscritto. Ciò si traduce nel mancato rispetto della finalità propria di

tale istituto che è quella di determinare a priori i criteri di ripartizione delle risorse e non può avere efficacia retroattiva (consuntiva).

Conclusivamente sul punto, l'Ente dovrà provvedere al recupero delle componenti non obbligatorie indebitamente erogate per le annualità in cui non è stata rispettata la tempistica della contrattazione integrativa decentrata, oltre ad attivare per il futuro tutte le procedure necessarie per la stipula del contratto decentrato entro il 31 dicembre di ogni esercizio.

Undicesima criticità: mancata costituzione del fondo di riserva

La Sezione con la deliberazione n. 125/2017, rilevava che Comune non aveva costituito l'accantonamento del fondo di riserva (art. 166 del TUEL e ss.mm.ii.), il fondo è utilizzato nel caso in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Sul punto, il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ha affermato che: *"l'Ente ha provveduto alla iscrizione nel bilancio 2014 e 2015 del fondo di riserva per €. 12.000,00 annui, rispettando la previsione dell'art. 166 del TUEL"*.

Sul punto la Sezione conferma la violazione del richiamato art. 166 del TUEL, atteso che il Comune di Stalettì non ha dato dimostrazione della costituzione del predetto fondo di riserva, ed atteso che, dai dati di bilancio pubblicati sul sito Finanza Locale (bilancio di previsione 2014 e 2015), e sulla banca dati SIRTEL, confermano la mancata costituzione del predetto fondo di riserva, in violazione dell'art. 166 del TUEL.

Dodicesima criticità: ipotesi di elusione al patto di stabilità interno per l'esercizio 2015

La Sezione rilevava che dai dati riportati nel questionario 2015, emergeva il rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2015. Infatti, il prospetto dimostrativo del patto di stabilità per l'esercizio 2015 evidenzia un saldo finanziario (entrate finali nette – spese finali nette) pari a 217,00 migliaia di euro e un obiettivo programmatico 2015 pari a 216,00 migliaia di euro, con un differenziale tra il saldo finanziario e saldo obiettivo finale 2015, pari a 1,00 migliaia di euro. Sul punto la Sezione chiedeva all'Ente di comunicare se avesse usufruito di spazi finanziari concessi dalla Regione Calabria e/o dal MEF e di trasmettere il MONIT/15 (certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2015).

L'art. 1 del D.L. n. 78 del 19/06/2015, ha rideterminato gli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori



disposizioni concernenti il patto di stabilità interno (dal 2016 pareggio di bilancio), infatti, il comma 1, del richiamato art. 1, prevede che: *“per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità”*.

Pertanto, il saldo obiettivo 2015, rideterminato in applicazione dell'intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1, dell'articolo 1, del decreto legge 19/06/2015, n. 78, tabella 1), era per il Comune di Stalettì pari a €. 300.885,00 che, al netto dell'importo dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2015, pari a €. 52.715,11 (int. 1010810), ed al netto degli spazi finanziari concessi dalla Regione Calabria in attuazione del richiamato art. 1, comma 484 e seguenti, della legge 23/12/2014 n. 190 e s.m.i., pari a €. 11.665,15 (per come comunicati dall'Ente), era pari a €. 236.504,74 (300.885,00-52.715,11-11.665,15=236.504,74).

Dalla nota a firma del Responsabile Area Economica Finanziaria dell'Ente, risulta che il Comune di Stalettì nell'esercizio 2015 non ha usufruito di spazi finanziari concessi dal MEF. Tuttavia, dal sito MEF sono rinvenibili gli atti relativi al “Patto di stabilità interno orizzontale nazionale - Rimodulazione obiettivi di comuni ai sensi dei commi da 1 a 7 dell'art. 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16”, dai quali emerge, diversamente a quanto riportato nella nota del Responsabile Economico Finanziario, che il Comune di Stalettì ha acquisito spazi finanziari per 20 migliaia di euro nell'esercizio 2015. I predetti spazi ottenuti, dovevano essere recuperati nel biennio 2016/2017. Pertanto, l'obiettivo programmatico dell'Ente è pari a 216,00 migliaia di euro, confermando lo stesso dato contabile riportato sulla certificazione del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 (a firma dei soggetti preposti) in atti alla Sezione, di conseguenza, il differenziale tra saldo finanziario e saldo obiettivo finale 2015, viene confermato in 1,00 migliaia di euro.

La Sezione sul punto rileva che nelle entrate finali non è stato riportato il fondo pluriennale di entrate e quello in spesa di parte corrente, ed inoltre, accerta la sottostima degli impegni sulla spesa corrente, a causa dei debiti fuori bilancio già identificati e quantificati dall'Ente (sia nel corso del 2014 che nel corso del 2015), e non riconosciuti e finanziati (a titolo di esempio la sottostima della spesa per il conferimento in discarica di RR.SS.UU - annualità

2015), pari a 45.726,42, ed inoltre rileva il mancato tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio (accordo transattivo) nei confronti del Comune di Montauro per l'importo complessivo di € 67.730,74.

Queste spese avrebbero dovuto trovare copertura finanziaria nell'esercizio 2015, determinando conseguentemente un diverso saldo finanziario (minore), pertanto la Sezione rileva l'elusione al patto di stabilità interno per l'anno 2015.

CONCLUSIONI

per le ragioni sopraesposte, le misure correttive comunicate, sono inidonee a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio. Ciò in particolare per:

1. mancata trasmissione dati e pubblicazione atti, mancata adozione delle misure correttive di cui al punto 4 del dispositivo della Delibera n. 125/2017;
2. illegittima rimodulazione del riaccertamento straordinario dei residui;
3. violazione delle norme contabili nella determinazione del risultato di amministrazione, mancata adozione delle misure conseguenziali di cui ai punti 5 e 6 del dispositivo della delibera 126 del 2017;
4. inattendibilità del mantenimento degli equilibri di bilancio, mancata adozione delle misure correttive di cui al punto 1 del dispositivo della Delibera n. 125/2017;
5. mancata revisione dei residui attivi vetusti e mancata adozione delle misure adeguate al miglioramento della riscossione ed al recupero dell'evasione. Mancata adozione delle misure correttive di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo della Delibera n. 125/2017;
6. mancato rispetto dei tempi di pagamento ed insufficiente riduzione dei residui passivi di parte corrente; mancata definizione del pagamento dei debiti verso la Regione Calabria per il conferimento in discarica di rifiuti e per la somministrazione di acqua per uso idropotabile; mancata adozione delle misure correttive di cui ai punti 7 ed 8 della Delibera n. 125/2017
7. mancato rispetto delle procedure per l'impegno della spesa e conseguente formazione dei debiti fuori bilancio. Mancata adozione delle misure correttive di cui al punto 9 della delibera n. 125 del 2017.
8. irregolare gestione dei flussi di cassa;
9. mancato rispetto del limite della spesa del personale per gli esercizi 2014 e 2015

10. tardiva conclusione della contrattazione integrativa e illegittima erogazione delle componenti non obbligatorie;
11. mancata costituzione del fondo di riserva;
12. elusione al patto di stabilità interno per l'esercizio 2015.

Ciò premesso, appare evidente che tali criticità, mettono in pericolo gli equilibri di bilancio e implicano il fondato rischio che le spese non obbligatorie, eventualmente impegnate, possano essere onorate con risorse che non appaiono con certezza disponibili; appare, pertanto, necessario, allo stato, precludere l'attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitata e comunque, pro quota parte, l'attuazione di quelli che, al loro interno, consentono spesa non obbligatoria.

Appare inoltre evidente che il ritardo nei pagamenti genera ulteriori aggravii a carico dell'Ente (per interessi, spese legali ecc.), che costituiscono evidente danno erariale; allo stesso modo, il ritardo nella riscossione comporta il rischio di prescrizione dei crediti da riscuotere con conseguente ulteriore danno erariale.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

ACCERTA

Ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL, la sussistenza delle suindicate criticità; inoltre, atteso il concreto rischio che la quota di risorse che, al momento, appare disponibile in realtà non sia tale, con conseguente pericolo di finanziamento di spese non obbligatorie in deficit, ritiene necessario precludere l'attuazione dei programmi di spesa nei termini sopra esposti, sino all'adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 TUEL.

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo di posta elettronica certificata, al Sindaco pro tempore;

la trasmissione della presente pronuncia all'Organo di revisione dei conti del Comune.

ORDINA


che la presente deliberazione sia trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Stalettì (CZ) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Stalettì (CZ);
- alla procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018


Il Magistrato relatore

Cons. Silvia Scozzese



Il Presidente

Dott. Vincenzo Lo Presti



Depositata in segreteria il 20 DIC. 2018

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO




**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA
PER COPIA CONFORME**

Si attesta che la presente copia composta di n. 36 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Catanzaro, 20 DIC. 2018

Il Direttore di Segreteria






Protocollo

Da: "Per conto di: calabria.controllo@corcontecert.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: <protocollo.staletti@asmepec.it>
Data invio: venerdì 21 dicembre 2018 12.10
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Al Sindaco -Invio deliberazione n.167/2018

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/12/2018 alle ore 12:10:42 (+0100) il messaggio
"Al Sindaco -Invio deliberazione n.167/2018" è stato inviato da
"calabria.controllo@corcontecert.it"
indirizzato a:
protocollo.staletti@asmepec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20181221121043.16803.766.1.63@pec.aruba.it



Protocollo

Da: <calabria.controllo@corcontecert.it>

A: <protocollo.staletti@asmepec.it>

Data invio: venerdì 21 dicembre 2018 12.10

Allega: 2018-12-21 6034 Al Sindaco del Comune di Staletti CZ-Invio deliberazione n.167-2018.pdf

Oggetto: Al Sindaco -Invio deliberazione n.167/2018

Si trasmette per il Sindaco ,con nota protocollo n.6034 del 21/12/2018 ,la deliberazione n.167/2018,adottata da questa Sezione Regionale di controllo.

La Segreteria

